

COMUNE DI CASAPINTA  
Provincia di Biella

REGOLAMENTO

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI  
DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

Allegato del "REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI" (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 17/7/1998 e successivamente modificato con deliberazioni n. 4 del 28/11/1999 e n. 22 del 29/6/2000).

Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/3/2009.

## INDICE

- Art. 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo
- Art. 2 - Disposizioni generali
- Art. 3 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali
- Art. 4 - Affidamento incarichi professionali
- Art. 5 - Conferimento di incarichi professionali senza esperimento  
di procedura comparativa
- Art. 6 - Disciplinare di incarico
- Art. 7 - Verifica del buon esito dell'incarico
- Art. 8 - Pubblicizzazione incarichi
- Art. 9 - Limite massimo di spesa annua
- Art. 10 - Entrata in vigore del presente regolamento
- Art. 11 - Disposizioni finali

## **Art. 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo**

1. Il presente regolamento disciplina i casi e le modalità di conferimento, da parte del comune di incarichi professionali di collaborazione, di studio, ricerca e consulenza ad esperti esterni all'Ente, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a consentire il contenimento della spesa e la razionalizzazione del ricorso agli incarichi esterni.
3. Il presente regolamento si applica alle procedure di conferimento di incarichi che si qualificano come incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa.
4. Ai fini del presente regolamento si intendono:
  - a) per "incarichi di studio" gli incarichi consistenti in una attività di studio nell'interesse dell'amministrazione, che si sostanziano nella consegna di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
  - b) per "incarichi di ricerca" gli incarichi che presuppongono la preventiva definizione del programma di ricerca da parte del comune;
  - c) per "incarichi di consulenza" gli incarichi che possono assumere contenuto diverso (soluzione di questioni e problemi controversi, resa di pareri, consulenze legali stragiudiziali, tecniche, tributarie o contabili ecc.) che coincide con un contratto di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi degli artt. 2229-2238 c.c.
  - d) per "collaboratori" i soggetti esterni al comune cui la stessa conferisce incarichi specifici.
  - e) per "collaborazioni coordinate e continuative" i rapporti di collaborazione ad alto contenuto professionale che si concretizzano in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, comunque non a carattere subordinato, configurabili con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
5. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento gli incarichi professionali per progettazione, direzione lavori, collaudi e prestazioni accessorie finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, rilevazioni previste per legge, commissioni di gara e/o concorso, la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'Amministrazione, per i quali si applicano le specifiche disposizioni normative anche interne.
6. Il presente regolamento fissa limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, fatte

salve le esclusioni di legge.

7. Sono inoltre esclusi gli incarichi relativi alle funzioni di controllo interno e di valutazione dei responsabili, per il conferimento dei quali trova applicazione la specifica normativa in vigore nell'Ente, oltre a quella generale.

## **Art. 2 - Disposizioni generali**

1. Il Comune di Casapinta, in conformità ai principi generali in materia di pubblico impiego, utilizza e valorizza le risorse interne e a tal fine promuove ogni forma di integrazione e coordinamento tra le diverse aree di attività, per favorire l'apporto tecnico, amministrativo e giuridico dei propri dipendenti, ancorché appartenenti a diverse aree.

2. Il Segretario Comunale assicura il coordinamento per il conseguimento delle finalità prima indicate, convocando, se necessario, la conferenza dei responsabili dei servizi.

## **Art. 3 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali**

1. Per esigenze cui non può far fronte con personale interno e nell'ambito del programma all'uopo approvato dal Consiglio Comunale in base all'art. 42, comma 2, lett. B), del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, l'amministrazione può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al comune, ad obiettivi programmatici e gestionali rinvenibili negli strumenti di programmazione e strategici o nel piano esecutivo di gestione;

b) il responsabile che conferisce l'incarico deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente, con riferimento alle figure professionali individuate nella dotazione organica e con riferimento alla indifferibilità di altri impegni di lavoro, previa consultazione dei responsabili che dovranno fornire le informazioni richieste entro 10 giorni;

c) deve essere valutata l'insussistenza di ragioni sufficienti a giustificare un ampliamento della dotazione organica per sopperire alla carenza di specifiche figure professionali;

d) l'esigenza deve essere di natura temporanea, e richiedere prestazioni altamente qualificate;

e) l'incarico non deve avere contenuto generale ed indeterminato, deve essere sorretto da adeguata motivazione, deve essere circoscritto ad un periodo limitato di tempo e prorogabile solo in presenza di eventi straordinari ed eccezionali e comunque, previa

valutazione dell'interesse pubblico da perseguire;

f) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione per il quale è necessaria la proporzionalità rispetto all'utilità conseguita dall'amministrazione.

2. Le condizioni sopra elencate devono essere esplicitate nell'atto con cui viene disposto l'incarico.

3. Il conferimento degli incarichi può avvenire esclusivamente nei confronti di esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, fatti salvi gli incarichi per le attività che, in base alla normativa vigente, prevedono diversi e specifici requisiti (iscrizione ad albi, corsi specifici ecc.), oppure per prestazioni di natura artistica o culturale, per le quali non necessariamente è richiesto uno specifico percorso di studi, nonché per attività informatiche, di supporto alla didattica e alla ricerca.

#### **Art. 4 - Affidamento incarichi professionali**

1. I responsabili di servizio procedono, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi ed all'art. 5, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali, mediante procedure comparative pubblicizzate, per almeno 10 giorni, con specifici avvisi all'albo pretorio e sul sito internet, nei quali sono evidenziati:

a) l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale;

b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;

c) la sua durata;

d) il compenso previsto.

2. I responsabili procedono alla selezione degli esperti valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche sulla base dei seguenti criteri che sono elencati a titolo meramente esemplificativo:

a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;

b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;

e) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali richieste;

d) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione, fatta salva la valutazione della congruità/anomalia della misura del ribasso.

3. I responsabili possono prevedere, qualora necessario, anche l'effettuazione di colloqui con gli esperti le cui professionalità siano ritenute maggiormente corrispondenti all'oggetto dell'incarico. In tal caso la valutazione dei curricula e delle proposte operative ed economiche deve precedere l'effettuazione del colloquio.

4. In relazione alle peculiarità dell'incarico, l'amministrazione può definire ulteriori criteri di selezione.

#### **Art. 5 - Conferimento di incarichi di collaborazione autonoma senza esperimento di procedura comparativa.**

1. Salvo quanto previsto dal precedente art. 4, l'amministrazione comunale può conferire ad esperti esterni incarichi di collaborazione autonoma in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione e fermi restando i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, quando ricorra la seguente situazione che deve essere riportata tra le motivazioni del provvedimento di conferimento dell'incarico:

a) quando sia andata deserta la selezione di cui all'articolo precedente.

#### **Art. 6 - Disciplinare di incarico**

1. Il rapporto tra l'Amministrazione comunale e l'incaricato viene regolato mediante apposito disciplinare di incarico nel quale devono essere indicati:

a) l'oggetto dell'incarico;

b) i tempi di esecuzione dell'incarico e la penale applicabile in caso di ritardo;

e) il compenso spettante al professionista e le modalità di pagamento del corrispettivo;

d) i criteri e le modalità in base ai quali si potrà procedere alla verifica circa la qualità della prestazione o del servizio svolto;

e) i casi specifici in cui l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ovvero revocare l'incarico, oltre alle modalità di utilizzo del lavoro già effettivamente eseguito dal professionista al momento della risoluzione o della revoca;

f) il diritto del Comune di utilizzare in modo pieno ed esclusivo i progetti, gli elaborati e quanto altro sia il frutto dell'incarico svolto dal professionista;

g) una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, per le ipotesi in cui la prestazione non sia eseguita secondo le modalità prestabilite e per i

casi in cui l'incaricato abbia in essere o assuma altri incarichi professionali comunque incompatibili, formalmente o sostanzialmente, con l'incarico affidato;

h) per incarichi di una certa rilevanza anche economica la possibilità di richiedere al professionista una polizza assicurativa per gli eventuali rischi legati all'attività oggetto dell'incarico;

i) nei casi in cui il professionista individuato operi presso uno studio associato ovvero di società o enti di diritto privato, l'individuazione del responsabile dello svolgimento dell'incarico.

#### **Art. 7 - Verifica del buon esito dell'incarico**

1. Il responsabile verifica il corretto svolgimento dell'incarico, considerando soprattutto la sua realizzazione in correlazione alle diverse fasi di sviluppo.

2. I responsabili verificano anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso.

3. I responsabili valutano, mediante apposita relazione finale, il miglioramento dell'efficienza amministrativa, dal punto di vista qualitativo, quantitativo o della razionalità della spesa, rispetto alle utilità conseguite grazie all'incarico affidato. Per incarichi di modesta entità (in termini di attività svolta e compenso pattuito) l'adempimento di cui al presente comma può essere contenuto nello stesso atto da cui risultano le verifiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Il collaboratore è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti, laddove non si desumano esplicitamente nel contesto della documentazione presentata e/o degli elaborati relativi all'attività svolta. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico, il responsabile del servizio può richiedere al collaboratore di integrare i risultati entro un termine stabilito in relazione alle caratteristiche della prestazione, fatta salva la possibilità di risolvere il contratto per inadempimento.

#### **Art. 8 - Pubblicizzazione incarichi**

1. L'amministrazione rende noti gli incarichi conferiti, mediante pubblicazione, sul proprio sito internet, degli estremi degli atti di conferimento, dei riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico, della durata e del compenso. A tal fine ciascun dirigente provvede a segnalare quanto previsto agli uffici competenti. Tale pubblicazione costituisce condizione di efficacia dell'incarico affidato.

#### **Art. 9 - Limite massimo di spesa annua**

1. Il limite massimo della spesa annua è fissato nel bilancio di previsione ai sensi dell'art. 56 della legge 244/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 10 - Entrata in vigore del presente regolamento**

1- Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di pubblicazione all'albo pretorio della relativa delibera di approvazione.

#### **Art. 11 - Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento viene adottato ad integrazione al "REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 17/7/1998 e successivamente modificato con deliberazioni n. 4 del 28/11/1999 e n. 22 del 29/6/2000, del quale costituisce allegato formale.

2. Il presente regolamento verrà trasmesso alla Corte dei Conti in base all'art. art. 3, comma 57 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, così come verranno trasmesse tutte le deliberazioni di modifica dello stesso.